

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA  
AREA VASTA N. 4**

**N. 643/AV4 DEL 09/09/2016**

**Oggetto: PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE IRROGATO SIG. M.A. DIPENDENTE A  
TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AREA VASTA. REVOCA.**

**IL DIRIGENTE DELLA  
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

1. Di prendere atto del provvedimento disciplinare n. 1/PD del 7/06/2016 che ha revocato, in applicazione della sentenza del Tribunale di Fermo n. 740/2015, il precedente provvedimento disciplinare n. 15/PD del 03/03/2011, eseguito con determina n. 184/2011, che ha inflitto al Sig. M.A., dipendente a tempo indeterminato, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per la durata di trenta giorni (30 gg.) ai sensi dell'art. 13 c. 6 lett. f) del CCNL Comparto Sanità del 19/04/2004;
2. Di dare atto che il provvedimento dell'UPDU Prot. n. 1/PD del 7/06/2016 ha determinato, come evidenziato dall'avvocato Capriotti nel suo parere, l'obbligo per l'U.O.C. Gestione Risorse Umane di ricostruire la posizione stipendiale/previdenziale del dipendente, nonostante lo stesso avesse rinunciato a qualsivoglia impugnazione del provvedimento irrogatogli con determina n. 184/2011;
3. Di stabilire che al dipendente, conseguentemente a quanto stabilito al precedente punto 2), vengono revocati il provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio irrogato con determina n. 184/2011, la privazione della retribuzione fino al decimo giorno ai sensi dell'art. 13 c. 6 lett. F) del CCNL Comparto Sanità del 19/04/2004 nonché la corresponsione dall'undicesimo giorno di una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 37, comma 2 lett. B) del CCNL Integrativo del 20/09/2001 nonché gli assegni familiari ove spettanti;
4. Di stabilire che al Sig. M.A. dovrà essere corrisposto, detratte le somme già erogate, l'intero stipendio per il periodo compreso dal 1°/04/2011 al 30/04/2011 e che dovrà essere ricostruita la sua posizione stipendiale e previdenziale, tenuto conto che il suddetto periodo dovrà essere, a tutti gli effetti giuridici, conteggiato nell'anzianità di servizio, come se il dipendente avesse regolarmente prestato la sua attività lavorativa;

5. Di dare atto che la spesa totale di cui al precedente punto 4) pari ad € 3.166,67 (€ 2.320,08 per competenze; € 649,39 per oneri ed € 197,20 per irap) viene registrata al conto economico 0802020116 della contabilità generale Esercizio 2016 e rientra nella disponibilità del budget 2016 provvisoriamente assegnato;
6. Di dare atto che ai fini dell'applicazione della normativa vigente sulla privacy gli elementi identificativi del dipendente sono contenuti nell'allegato cartaceo che forma parte integrante del presente provvedimento;
7. Di notificare il presente provvedimento all'interessato;
8. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s. m.;

p. Direttore U.O.C. **Gestione Risorse Umane**  
*Dott. Michele Gagliani*

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 1 pagina di allegato cartaceo che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**  
**(U.O.C GESTIONE RISORSE UMANE)**

Normativa di riferimento:

- CCNL Comparto Sanità del 19/04/2004 art. 13;
- Regolamento per i procedimenti disciplinari Area Vasta 4;

Con determina n. 184/ZT11 del 16/03/2011 è stata data esecuzione al provvedimento disciplinare n. 15/PD del 03/03/2011 che ha inflitto al Sig. M.A., dipendente a tempo indeterminato, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per la durata di trenta giorni (30 gg.) ai sensi dell'art. 13 c. 6 lett. f) del CCNL Comparto Sanità del 19/04/2004.

La suddetta determina prendeva atto, altresì, della nota Prot. 4546 del 10/03/2011 con la quale il Sig. M.A. aveva comunicato: *"...omissis... la sua volontà di non voler ricorrere né adesso, né in altro tempo e in nessun modo, contro la sentenza dell'Ufficio disciplinare aziendale, di cui al prot. 15/PD del 03/03/2011 ....omissis...."*

Con nota Prot. n. 20969 del 28/04/2016 l'avv. Michela Traini ha chiesto, per conto del dipendente, la revoca del provvedimento disciplinare in relazione alla sentenza di assoluzione del Tribunale di Fermo n. 740/2015 con la motivazione "perché il fatto non sussiste", nonché la ricostruzione della relativa posizione stipendiale e previdenziale.

L'Ufficio Procedimenti Disciplinari Unico (U.P.D.U.) con provvedimento Prot. n. 1/PD del 7/06/2016 ha revocato il provvedimento disciplinare precisando testualmente quanto segue *" ....omissis Si rimette alla valutazione dell'Ufficio Personale la deliberazione dell'istanza di ricostruzione della posizione stipendiale/previdenziale avanzata contestualmente dall'interessato tenuto conto della circostanza per cui il Sig. M.A. ha rinunciato all'impugnazione del provvedimento disciplinare prot. n. 15/PD del 03/03/2011 con dichiarazione espressa acquisita al prot. ufficio n. 18/PD del 14/03/2011 prot. gen. N. 4546 del 10/03/2011 nonché dell'intervenuta effettiva sospensione dell'attività lavorativa per gg. 30 in espiatione della sanzione....omissis"*

Con nota Prot. n. 282543 del 13/06/2016 l'U.O.C. Gestione Risorse Umane ha chiesto all'Avvocato Capriotti di esprimere un parere sugli effetti giuridici della rinuncia del Sig. M.A. a qualsiasi impugnazione del provvedimento disciplinare irrogatogli e *" ....di chiarire se la mancata impugnazione del provvedimento disciplinare nei termini di legge comporti la preclusione per la scrivente U.O.C. ad accogliere la richiesta di ricostruzione della posizione stipendiale/previdenziale effettuata dal dipendente."*

Con e-mail del 22/06/2016 l'Avvocato Capriotti ha riscontrato la richiesta di parere nel modo seguente *"...omissis.. evidenzio che gli effetti della rinuncia avrebbero dovuto essere valutati dall'UPDU prima di emettere il provvedimento di revoca. Emettere detto provvedimento ha significato ritenere nulla la rinuncia poiché L'Ufficio ha ritenuto procedibile l'istanza di revoca della sanzione presentata dal Sig. M. Pertanto in presenza della intervenuta revoca si ritiene che ci sia il preciso obbligo di effettuare la ricostruzione della posizione stipendiale/previdenziale richiesta"*

Si dà atto che il dipendente Sig. M.A., in esecuzione della determina n. 184/2011, è stato sospeso dal servizio dal servizio per un periodo pari a giorni trenta (30 gg.), compreso dal 1°/04/2011 al 30/04/2011, non computabile ai fini dell'anzianità di servizio, ai sensi dell'art. 13 c. 6 lett. f del CCNL Comparto Sanità del 19/04/2004 ed,

inoltre, è stato privato della retribuzione fino al decimo giorno e, a decorrere dall'undicesimo, gli è stata corrisposta una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 37, comma 2, lett. b) del CCNL Integrativo del 20/09/2001 nonché gli assegni familiari ove spettanti.

Si dà atto che il provvedimento dell'UPDU Prot. n. 1/PD del 7/06/2016 ha determinato, come evidenziato dall'avvocato Capriotti nel suo parere, l'obbligo per l'U.O.C. Gestione Risorse Umane di ricostruire la posizione stipendiale/previdenziale del dipendente nonostante lo stesso avesse rinunciato a qualsivoglia impugnazione del provvedimento irrogatogli con determina n. 184/2011.

Stante quanto sopra, si propone al Responsabile dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane il seguente schema di determina:

1. Di prendere atto del provvedimento disciplinare n. 1/PD del 7/06/2016 che ha revocato, in applicazione della sentenza del Tribunale di Fermo n. 740/2015, il precedente provvedimento disciplinare n. 15/PD del 03/03/2011, eseguito con determina n. 184/2011, che ha inflitto al Sig. M.A., dipendente a tempo indeterminato, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per la durata di trenta giorni (30 gg.) ai sensi dell'art. 13 c. 6 lett. f) del CCNL Comparto Sanità del 19/04/2004;
2. Di dare atto che il provvedimento dell'UPDU Prot. n. 1/PD del 7/06/2016 ha determinato, come evidenziato dall'avvocato Capriotti nel suo parere, l'obbligo per l'U.O.C. Gestione Risorse Umane di ricostruire la posizione stipendiale/previdenziale del dipendente, nonostante lo stesso avesse rinunciato a qualsivoglia impugnazione del provvedimento irrogatogli con determina n. 184/2011;
3. Di stabilire che al dipendente, conseguentemente a quanto stabilito al precedente punto 2), vengono revocati il provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio irrogato con determina n. 184/2011, la privazione della retribuzione fino al decimo giorno ai sensi dell'art. 13 c. 6 lett. F) del CCNL Comparto Sanità del 19/04/2004 nonché la corresponsione dall'undicesimo giorno di una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 37, comma 2 lett. B) del CCNL Integrativo del 20/09/2001 nonché gli assegni familiari ove spettanti;
4. Di stabilire che al Sig. M.A. dovrà essere corrisposto, detratte le somme già erogate dall'undicesimo al trentesimo giorno di sospensione, l'intero stipendio per il periodo compreso dal 1°/04/2011 al 30/04/2011 con conseguente ricostruzione della posizione stipendiale e previdenziale, tenuto conto che il suddetto periodo dovrà essere, a tutti gli effetti giuridici, conteggiato nell'anzianità di servizio, come se il dipendente avesse regolarmente prestato la sua attività lavorativa;
5. Di dare atto che la spesa totale di cui al precedente punto 4) pari ad € 3.166,67 (€ 2.320,08 per competenze; € 649,39 per oneri ed € 197,20 per irap) viene registrata al conto economico 0802020116 della contabilità generale Esercizio 2016 e rientra nella disponibilità del budget 2016 provvisoriamente assegnato;
6. Di dare atto che ai fini dell'applicazione della normativa vigente sulla privacy gli elementi identificativi del dipendente sono contenuti nell'allegato cartaceo che forma parte integrante del presente provvedimento;
7. Di notificare il presente provvedimento all'interessato;

8. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s. m.;

**Il Responsabile del Procedimento**

*Dott.ssa Annamaria Quinzi*

Per il parere infrascritto:

**U.O.C. BILANCIO e U.O. CONTROLLO di GESTIONE**

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto rientra nella disponibilità economica del budget provvisorio per l'anno 2016.

**Il Direttore U.O.C. Bilancio**

*Dott. Luigi Stortini*

**Il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione**

*Dott. Daniele Rocchi*

**- ALLEGATI -**

Allegato cartaceo